

La Regione Campania, CF 80011990639, Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario, in qualità di Responsabile dell'Accordo di Programma di edilizia sanitaria III Fase – Completamento, nella persona del Direttore Generale Avv. Antonio Postiglione

e

La Provincia Sicula dell'Ordine CC.RR.M.I.- Presidio Ospedaliero S. Maria della Pietà – Religiosi Camilliani, C.F. 00191770833 con sede in Casoria alla via S. Rocco n. 9, nella persona del Superiore Provinciale e legale rappresentante *pro-tempore* Padre Rosario Mauriello

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;
- b) l'articolo 5-bis, comma 1, del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., prevede che: *"Nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero della sanità può stipulare, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi a oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie"*;
- c) La Regione ha approvato il piano ospedaliero ai sensi del DM 70/2015, con il decreto commissariale n. 103 del 28.12.2018;
- d) in data 23.08.2019 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della L. 67/88, III Fase - Completamento, per l'importo complessivo di € 1.083.450.286,00, di cui € 1.029.277.771,70 a carico dello Stato, € 54.172.514,30 a carico della Regione;
- e) tale Accordo di Programma prevede il finanziamento di 64 interventi;
- f) nell'ambito del suddetto programma, per la prima volta, sono state assegnate risorse per spese di investimento ad istituti, enti ed ospedali di cui agli artt. 41 e 43, secondo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i.;
- g) alla scheda n. 63 è, infatti, previsto l'intervento denominato *"Adeguamento funzionale del P.O. Santa Maria della Pietà con ammodernamento tecnologico del parco di apparecchiature elettromedicali"*, di competenza della Provincia Sicula dell'Ordine CC.RR.M.I.- Presidio Ospedaliero S. Maria della Pietà – Religiosi Camilliani (d'ora in poi Ospedale dei Camilliani) con importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 950.000,00 a carico dello Stato ed € 50.000,00 a carico della Regione;
- h) come riportato nel parere espresso dal nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute, propedeutico alla sottoscrizione del suddetto Accordo di Programma, per gli interventi a favore degli ospedali classificati, la Regione deve indicare le modalità con le quali *"si è cautela ai fini di non determinare indebito arricchimento alla struttura privata, tenendo conto dei riferimenti del parere del Consiglio di Stato n. 2637/2010"*;
- i) a tal fine, la Regione nel decreto commissariale di approvazione della proposta regionale di Accordo di Programma, DCA 46 del 21.06.2019, al punto 4, lett. f), ha dato atto che *"per le risorse che saranno attribuite agli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni in esito"*

al presente Programma di investimenti, la Regione procederà in attuazione di quanto disposto dal dall'art. 8 quinquies del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. sottoscrivendo apposite convenzioni al fine di evitare che gli interventi in favore della riqualificazione del patrimonio edilizio privato non si risolvano in un ingiustificato arricchimento dei privati, tenendo conto del parere del Consiglio di Stato n. 2637/2010";

Tutto ciò premesso,

le parti, come sopra costituite, confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

La presente convenzione costituisce impegno giuridico e finanziario regolante i rapporti tra La Regione Campania e Ospedale dei Camilliani, titolare dell'intervento *"Adeguamento funzionale del P.O. Santa Maria della Pietà con ammodernamento tecnologico del parco di apparecchiature elettromedicali"*, con importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 950.000,00 a carico dello Stato ed € 50.000,00 a carico della Regione;

Articolo 2 – Cronoprogramma dell'intervento

1. L'Ospedale dei Camilliani ha indicato i tempi di esecuzione dell'intervento oggetto del presente contratto, di cui alla scheda n 63 (*all 1 cronoprogramma*);
2. La Direzione Generale per la Tutela della Salute, su richiesta dell'Ospedale dei Camilliani, potrà apportare modifiche al cronoprogramma dell'intervento di cui alla scheda n. 63, ove sia garantito il rispetto dei termini fissati per la promozione della richiesta di ammissione a finanziamento.

Articolo 3 – Obblighi dell'Ospedale dei Camilliani

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi del programma di investimenti, l'Ospedale dei Camilliani si impegna a:
 - i. a conseguire l'innalzamento della qualità dei servizi erogati nel rispetto degli standard di cui al successivo art. 7;
 - ii. assicurare la proficua e puntuale esecuzione dell'intervento, nel rispetto del cronoprogramma dell'intervento scheda n.63;
 - iii. informare la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR di ogni scostamento rispetto al cronoprogramma, relazionando tempestivamente sugli eventuali ritardi e sulle relative cause;
 - iv. in presenza di condizioni e/o rischi in grado di compromettere il rispetto dei propri impegni nell'esecuzione dell'intervento, informare tempestivamente il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR per l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire la realizzazione dell'opera.
2. L'Ospedale dei Camilliani inoltre:
 - i. è responsabile della tenuta del fascicolo dell'intervento, comprendente tutta la documentazione tecnico-amministrativa;
 - ii. approva gli stati di avanzamento lavori (SAL), le competenze professionali, la regolarità delle forniture di macchinari/attrezzature ed ogni altro documento giustificativo di spese;
 - iii. trasmette alla Regione le richieste di erogazione dei fondi (somministrazioni) non oltre 7 giorni dalla data di approvazione dei relativi documenti giustificativi (SAL) da parte del RUP dell'intervento;

- iv. si obbliga alla conformità delle procedure utilizzate dalle norme nazionali di settore per i lavori pubblici;
- v. si obbliga al rispetto della normativa nazionale e regionale sull'ammissibilità delle spese;
- vi. si obbliga al recepimento delle eventuali modifiche che saranno apportate alla presente convenzione su richiesta del Ministero della Salute.

Articolo 4 – Obblighi regionali

La Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR:

- a) approva e/o autorizza la rettifica del cronoprogramma dell'intervento *de quo*;
- b) approva il progetto ai fini dell'ammissione a finanziamento da parte del Ministero della Salute, dopo aver verificato la conformità alla programmazione sanitaria regionale e statale, nonché il rispetto dei costi parametrici approvati dalla Commissione Salute, la presenza di pareri, permessi, autorizzazioni, nulla osta richiesti per l'esecuzione dei lavori;
- c) predispone la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute;
- d) verifica la conformità delle spese e/o delle richieste di somministrazione al progetto approvato predisponendo la richiesta di liquidazione al Ministero dell'Economia delle Finanze e la successiva erogazione all'Azienda interessata;
- e) notifica all' Ospedale dei Camilliani l'adozione del decreto di richiesta di erogazione fondi al MEF, per il pagamento delle somministrazioni;
- f) notifica il decreto regionale di trasferimento fondi all'azienda sanitaria;

Articolo 5 – Vincolo di destinazione d'uso

1. L'Ospedale dei Camilliani si obbliga a non modificare la destinazione d'uso del fabbricato esistente e/o di nuova costruzione, e a non sottrarre lo stesso al vincolo funzionale di destinazione all'assistenza sanitaria per il SSR per 20 anni.

2. In forza del vincolo di destinazione di cui al primo comma, l'Ospedale dei Camilliani si obbliga altresì a non alienare la proprietà del fabbricato oggetto dell'intervento in relazione al termine di 20 anni senza il preventivo e vincolante consenso della Regione Campania. Pertanto, in caso di alienazione dei beni rientranti nel compendio ospedaliero e dunque di quelli vincolati ai sensi della presente convenzione per n. 20 anni, l'alienazione potrà avvenire previa presentazione e accettazione da parte della Regione Campania di un nuovo piano aziendale atto a verificare la continuità della attività sanitaria e conseguente proposta, da inoltrare all'Amministrazione regionale, con subentro nella gestione dell'ospedale classificato ed eventuale revisione della presente convenzione;

3. Costituisce modifica non consentita della destinazione d'uso, l'utilizzo a fini diversi da quelli dell'assistenza sanitaria per il SSR.

Articolo 6 – Cessazione dell'attività e cessione dell'ospedale

In caso di cessazione dell'attività prima n. 20 anni, l'immobile potrà essere ceduto o concesso in uso ad altro imprenditore purché sia assicurato un utilizzo dello stesso conforme alla destinazione autorizzata. A questo fine, il subentrante dovrà confermare lo svolgimento delle attività sanitarie riconosciute della Regione Campania, ovvero essere in possesso di un equivalente titolo autorizzativo che giustifichi il mantenimento dell'intervento e sottoscrivere una nuova convenzione.

Articolo 7 - Indicatori della qualità di struttura

L'intervento di adeguamento funzionale del P.O. Santa Maria della Pietà con ammodernamento tecnologico del parco di apparecchiature elettromedicali, oggetto del finanziamento di cui al

presente atto, contribuirà al miglioramento degli indicatori di struttura, con un generale miglioramento del servizio all'utenza, nonché della qualità e della sicurezza dei pazienti.

La qualità dei servizi offerti all'utente/paziente sarà verificata dai seguenti indicatori numerici e qualitativi.

Indicatori numerici:

- Superficie destinata ai servizi CUP (Centro unico di prenotazione) e ADT (Accettazione, dismissione e trasferimento) futura rapportata alla superficie oggi utilizzata che documenti i migliori spazi dell'utenza paziente (sala d'attesa, front office, ecc)

Con l'intervento in ampliamento previsto dal progetto la superficie netta del complesso aumenterà per la parte dei servizi di 26,00 mq per cui l'area destinata all'accoglienza dei pazienti ed al disbrigo delle pratiche amministrative (ADT e CUP) passerà dagli attuali 47,00 mq a 73,00 mq con un incremento percentuale del 35% con un conseguente miglior servizio per l'utenza.

- Superficie del piano terra destinata agli ambulatori futura rapportata alla superficie oggi utilizzata che documenti i migliori spazi dell'utenza paziente (ambulatori polidiagnostici)

Con l'intervento di ampliamento previsto la superficie del piano terra, destinata agli ambulatori polifunzionali, aumenterà passando dagli attuali 183,00 mq a 298,00 mq con un incremento in termini percentuali del 38,5% consentendo una più rapida erogazione delle prestazioni assistenziali con un conseguente riduzione dei tempi di attesa per i pazienti.

- Miglioramento della qualità dell'aria delle sale operatorie Chirurgiche rispetto all'edificio attuale - *Potenza termica installata totale*

Con l'intervento in esame è prevista l'installazione di una nuova macchina di climatizzazione per le sale operatorie chirurgiche e per gli ambienti del pronto soccorso del P.O. "S. Maria della Pietà". La nuova macchina di climatizzazione sarà una pompa di calore reversibile con potenza termica 123 KW e potenza frigorifera 110 KW. L'impianto esistente si basa invece su una vecchia caldaia a metano a basamento da 140 KW per il riscaldamento e su due chiller in parallelo da 48 KW per il raffrescamento. L'intervento consentirà quindi un efficientamento della struttura in termini di risparmio energetico ed anche un miglioramento in termini di sicurezza essendo prevista anche la dismissione della vecchia caldaia a metano attualmente in uso; interventi non imposti dalla normativa vigente ma realizzati al fine di migliorare la qualità dell'assistenza erogata. Inoltre, il COP della macchina consentirà di ridurre la potenza termica installata da 140 KW a 110 KW con una riduzione anche in termini di consumi assoluti annui. Nel progetto è altresì previsto un nuovo sistema di regolazione e controllo della qualità dell'aria di sala con un miglioramento della climatizzazione degli ambienti e la creazione di ambienti più salubri e confortevoli per l'utenza

Indicatori qualitativi:

- Nuova unità di trattamento dell'aria – Nuovo controllo ambientale della qualità dell'aria

Con l'intervento in esame verranno sostituite le vecchie unità di trattamento aria a favore di una nuova macchina di moderna concezione costituita da lamiera zincata e da uno strato isolante in poliuretano espanso da 6 cm con densità 40÷45 kg/m³ a fibre orientate. L'UTA sarà dotata oltre che delle sezioni filtranti previste dalla normativa vigente anche di un nuovo e moderno umidificatore a vapore che consentirà di ottenere un miglioramento delle condizioni di salubrità degli ambienti ben oltre le prescrizioni normative. Il tutto controllato da valvole motorizzate controllate dal nuovo sistema di regolazione dell'aria che, impostando i parametri di temperatura ed umidità direttamente in sala operatoria consentirà di regolare automaticamente portate dell'aria e batterie di pre e post riscaldamento. Essendo l'attuale sistema di regolazione gestito a mano con

tutte le conseguenze del caso, il nuovo intervento consentirà un notevole miglioramento della qualità dell'aria nel blocco operatorio con conseguenti benefici per i pazienti.

- Acquisto di apparecchiature elettromedicali

L'acquisto di nuove apparecchiature elettromedicali ed in particolare di tutte le apparecchiature per la radiologia tradizionale consentirà di ammodernare il parco macchine della struttura con conseguenti benefici in termini qualitativi per l'utenza. Le nuove macchine di tipo digitale saranno infatti controllate elettronicamente e si potrà ottimizzare in automatico l'intensità della radiazione permettendo di evitare un eccessivo assorbimento per il paziente. Inoltre, il passaggio ai sistemi digitali consentirà l'eliminazione del sistema di lettura a cassette con conseguente miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie offerte.

- Apertura punto prelievi sul fronte strada

Tra i miglioramenti qualitativi è certamente da sottolineare l'apertura del punto prelievi sul fronte strada del Presidio Ospedaliero. Infatti, questo consentirà all'utenza di non entrare in ospedale per l'ingresso principale, ma di effettuare, sia l'accettazione amministrativa, sia il prelievo, in maniera molto più rapida ed efficiente perché non sarà necessario attendere anche l'utenza che deve effettuare altre prestazioni. Ciò comporterà miglioramenti anche in ottica di contrasto alla diffusione del COVID 19.

Articolo 8 – Collaudo e verifica finale degli indicatori

Il contributo al miglioramento dei servizi resi avrà luogo al momento in cui saranno completati i lavori dell'intervento di che trattasi e comunque non oltre il 30.04.2025.

Pertanto, a completamento di quanto previsto dal progetto esecutivo cantierabile dell'intervento la Regione verificherà definitivamente il rapporto tra gli obiettivi raggiunti rispetto allo stato originario che dovrà essere maggiore di 1,2, il che univocamente documenterà il miglioramento della qualità e sicurezza dei servizi al cittadino.

Articolo 9 – Sanzioni

Fatta salva espressa autorizzazione regionale, la modifica non autorizzata della destinazione d'uso del fabbricato prima del termine previsto di n 20 anni determina variazione essenziale rispetto al finanziamento concesso, sanzionabile con la ripetizione delle somme erogate al netto degli ammortamenti maturati, previsti per legge, oggetto degli interventi finanziati.

Articolo 10 – Rinvio a norme

Per tutto quanto non disciplinato nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa vigente.

Per l'Ospedale dei Camilliani
Il legale rappresentante *pro tempore*
Padre Rosario Mauriello
(f.to in originale)

Il Direttore Generale per la Tutela della salute
Avv. Antonio Postiglione
(f.to in originale)

All. 1

[illegible]